

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 01/12/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38856-regione-sicilia-governance-locale-ed-efficienza-dell-azione-amministrativa-quali-vantaggi-per-il-cittadino>

Autore: Sirna Cesare Augusto - Sirna Antonino - Sirna Marco

Regione Sicilia: governance locale ed efficienza dell'azione amministrativa. Quali vantaggi per il cittadino?

Regione Sicilia: governance locale. Legislazione di riforma. Rappresentanza elettorale ed efficienza dell'azione amministrativa. Quali vantaggi per il cittadino?

Le problematiche prese in esame concernono la governance locale e quindi le disposizioni relative sia alla rappresentanza elettorale, che legittima il cittadino alla partecipazione al Governo della Repubblica secondo l'art. 1 della Costituzione, che all'organizzazione istituzionale territoriale in sintonia con la Costituzione medesima.

La materia è stata trattata in precedenza con articoli pubblicati nella rivista on line Diritto.it ¹.

Si inizia con il rilevare che mentre a livello nazionale nelle altre Regioni avevano avuto luogo dispute per la variazione del numero delle province, in Sicilia l'Assemblea Regionale approvava la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ("Istituzione della provincia regionale"), istitutiva dei liberi Consorzi comunali, denominate province regionali, in attuazione dell'articolo 15² del suo statuto speciale³ (nonché degli articoli connessi numeri 12⁴ e 16⁵).

¹ Cesare Augusto Sirna - Marco Sirna - Antonino Sirna, "Elezioni amministrative nella regione Sicilia 29-30 maggio e 12-13 giugno 2011. Primi adempimenti organi eletti. Innovazioni legislative e considerazioni" in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 19 maggio 2011 <http://www.diritto.it/docs/31670-elezioni-amministrative-nella-regione-sicilia-29-30-maggio-e-12-13-giugno-2011-primi-adempimenti-organi-eletti-innovazioni-legislative-e-considerazioni>

Cesare Augusto Sirna - Marco Sirna - Antonino Sirna, "Regione Sicilia: quale assetto istituzionale? Interventi legislativi riguardanti anche la materia elettorale. Effetti e valutazioni critiche." in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 26 luglio 2013 <http://www.diritto.it/docs/35310-regione-sicilia-quale-assetto-istituzionale-interventi-legislativi-riguardanti-anche-la-materia-elettorale-effetti-e-valutazioni-critiche> (si precisa che nel rigo 12 di pagina 6 va soppresso il secondo " non " ivi contenuto).

Cesare Augusto Sirna - Marco Sirna - Antonino Sirna, "Regione Sicilia: istituzione delle città metropolitane. Non sussistenza dell'obbligo. Per l'istituzione necessita legge costituzionale di modifica dello statuto speciale della Regione." in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 11 dicembre 2013 <http://www.diritto.it/docs/35755-regione-sicilia-istituzione-delle-citt-metropolitane-non-sussistenza-dell-obbligo-per-l-istituzione-necessita-legge-costituzionale-di-modifica-dello-statuto-speciale-della-regione>

Cesare Augusto Sirna - Marco Sirna - Antonino Sirna, "Sicilia. Istituzione dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane. L.r. 24 marzo 2014 n° 8. Riflessioni e considerazioni critiche" in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 22 luglio 2014, <http://www.diritto.it/docs/36422-sicilia-istituzione-dei-liberi-consorzi-e-delle-citt-metropolitane-l-r-24-marzo-2014-n-8-riflessioni-e-considerazioni-critiche>

² Articolo 15 dello Statuto speciale della Regione Siciliana:

"Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione Siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di *circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.*"

³ Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 "Approvazione dello statuto della Regione Siciliana" (G.U.R.I. 10 giugno 1946, n. 133) convertito in legge costituzionale senza modifiche dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 "Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455" (G.U.R.I. 9 marzo 1948, n. 58).

⁴ Articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Siciliana:

"1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno

Veniva in tal modo a cessare la precedente amministrazione straordinaria provinciale (cfr. D.Lgs.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 (“Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana”) e si concretava l’ente intermedio libero Consorzio comunale denominato Provincia regionale. L’istituzione delle menzionate nuove province regionali ha rispettato l’iniziativa riservata ai Comuni per la costituzione del nuovo ente (la provincia regionale di Caltagirone che si voleva istituire non ha ottenuto i requisiti di legge).

Dopo tale interpello con legge regionale 12 agosto 1989, n. 17 (“Costituzione delle nuove province regionali”), sono stati istituiti i liberi Consorzi comunali corrispondenti come territorio alle province esistenti.

Si riferisce altresì che si riteneva necessario per i cittadini non interrompere il ricorso alle urne nel turno ordinario ricorrente; accesso alle urne questo che è intervenuto dopo l’approvazione di detta ultima l.r. n. 17/1989.

La l.r. n. 9/1986 si configura come antesignana della stessa legge statale di riforma n. 142/1990 in tema di ordinamento degli enti locali.

La Regione Sicilia in sede di adeguamento ai principi desumibili della citata legge statale ha confermato la propria autonomia nel settore con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 (“Provvedimenti in tema di autonomie locali”), conservando le aree metropolitane e non introducendo le Città metropolitane.

Tanto premesso, per una valutazione delle disposizioni adottate nel 1986 al fine di ribadire la valenza e apportare aggiornate considerazioni tecniche, ricorre la necessità di evidenziare sinteticamente il quadro delle competenze delineato dal legislatore siciliano in attuazione del proprio Statuto.

L’acquisizione dei risultati emergenti della riforma di che trattasi, presuppone altresì l’indicazione e la verifica di attuazione demandata agli Amministratori locali ed alla Regione.

Vanno quindi messe in risalto le disposizioni più significative della citata riforma della l.r. n. 9/1986.

Esse riguardano:

a) la programmazione economico-sociale dei liberi Consorzi comunali a supporto di quella generale della Regione, programmazione questa particolare soltanto iniziata.

Ne è conseguito, per quanto concerne anche la formazione professionale, “demandata ma non trasferita” ai liberi Consorzi comunali, che sono mancati i necessari apporti qualificati desunti dalla caratterizzazione dei territori;

b) la competenza urbanistica che riguarda il territorio del libero Consorzio e prevede anche il potere di svolgere azione di controllo nei confronti delle normative urbanistiche adottate dai Comuni ricompresi. Al riguardo la competenza descritta non risulta abbia avuto attuazione. In tal modo è venuta meno la “cerniera di difesa” predisposta al fine di evitare gravissimi danni arrecati al territorio dall’espansione incontrollata dell’abusivismo edilizio, con occupazione anche di siti demaniali, con conseguenze gravi di dissesto idrogeologico. I danni che ne conseguono riguardano anche le risorse necessarie sottratte all’ordinaria manutenzione e gli interventi rituali di emergenza;

il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l’Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

4. I regolamenti per l’esecuzione delle leggi formate dall’Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.”

⁵ Articolo 16 dello Statuto speciale della Regione Siciliana:

“1. L’ordinamento amministrativo di cui all’articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.”

c) in **materia di servizi sociali** non si riscontra il necessario coordinamento della legge regionale del settore, legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 (“Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”), con la normativa statale in materia di assistenza e beneficenza, la legge 8 novembre 2000, n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) e successive modifiche ed integrazioni. Ciò per garantire la continuità della competenza assistenziale delle IPAB; competenza questa che doveva trovare forme di incentivazione nonché estensione generale ad altri soggetti in stato di bisogno non riconosciuti. Di contro non si sono riscontrati interventi legislativi nel settore al fine di normalizzare ed incentivare l’assistenza di che trattasi. Si registrano, di converso, ricorsi a lunghe gestioni straordinarie delle IPAB causati dalla mancata nomina, anche a livello regionale, dei componenti del Consiglio di amministrazione di dette strutture. Invero la causa va anche individuata nel richiedere, per gli atti relativi alle modifiche apportate ai Consigli delle IPAB, l’approvazione del Presidente della Regione, non prescritta, in quanto la stessa ricorre soltanto per atti generali che riguardano la vita dell’ente (estinzione, fusione, cambio di fine). Si richiama altresì la disposizione dell’art. 68⁶ della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, (“Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”).

Non sono state attivate ed incentivate “privatizzazioni” di IPAB, invece sono stati incrementati i trasferimenti di personale ai Comuni e quindi l’estinzione di detti enti. L’Assemblea Regionale è intervenuta soltanto per sottrarre competenza in materia all’Assessorato delle autonomie locali attribuendola a quello del Lavoro, come se si trattasse non di assistenza peculiare ma di occupazione lavorativa;

d) in tema di **turismo**, il decentramento prescritto con la trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in aziende provinciali per l’incremento turistico, dopo anni di intenso lavoro consultivo (e di contenzioso) da parte degli Uffici regionali interessati, per ricomprendere dette aziende provinciali tra quelle ordinarie provinciali con trattamento, in materia di gestione del personale e trattamento economico pari a quello degli enti locali, si è interrotto con il riconoscimento di dette A.A.P.I.T. come enti di diritto pubblico regionale

⁶ Art. 68 della l.r 10/1999:

Snellimento dell’azione amministrativa. Organi collegiali.

“1. *Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa in materia di organi collegiali si applicano le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.*

2. comma abrogato

3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:

a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;

b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;

c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;

d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell’Assessorato competente all’attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all’istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L’esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.

4. I termini di cui al comma 3 sono sospesi se l’Assessorato richiede ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine alle deliberazioni trasmesse. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni ed i provvedimenti definitivi devono essere adottati entro i trenta giorni successivi.

5. (omissis)

6. (omissis)

7. (omissis)

8. (omissis)

9. (omissis)”

con l'art. 37⁷ della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ("Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme"). Ne sono conseguiti contrasti in ordine alla competenza giurisdizionale nel settore anche del pubblico impiego, con rilevante lievitazione della spesa per il contenzioso attivato a carico della Pubblica Amministrazione. Il quadro del trattamento giuridico dei dipendenti di tali strutture si è concluso con il trasferimento del residuo personale delle A.A.P.I.T. alla Regione. Non ha avuto riscontri positivi, si aggiunge, la riforma del turismo varata dall'Assemblea Regionale, con legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 ("Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti"), di impronta centralistica; peraltro nonostante il tempo trascorso non sono state insediate le strutture base denominate distretti turistici. Si aggiunge al riguardo che il personale delle aziende comunali del turismo, già soppresse, era stato trasferito alla Regione anziché alle Amministrazioni comunali di pertinenza.

- e) In tema di **gestione dei rifiuti**, nonostante "copiosa" normativa approvata dalla Regione per conseguire finalmente risultati e soluzioni positivi, continuano a persistere sia condizioni ordinarie di emergenza operativa sia impiego di notevoli risorse. Invero non sono state utilizzate le Province regionali in esame, creando peraltro altre strutture improvvisate, oltre che numerose, con costi enormi di organizzazione e di funzionamento. E' mancata in particolare la necessaria programmazione delle forme di smaltimento dei rifiuti, ricorrendo (ove necessario) ai termovalorizzatori e anche alla realizzazione di discariche a breve termine, per evitare in tal modo l'utilizzazione esclusiva di pochissime discariche, peraltro notevolmente distanziate nel territorio della Sicilia. In tal modo si sarebbe concretata anche un'utilizzazione più razionale e non accentrata dei siti di deposito e trasformazione. Si è ritenuto necessario, di contro, utilizzare poche ed esaurite discariche, peraltro con problemi di bonifica e danni da inquinamento, con necessità di interventi costosi per fronteggiare l'inquinamento stesso, invero rilevante data anche l'ubicazione delle medesime vicino a centri abitati.

Sul piano delle risorse si osserva che la Regione, tramite la sua azione di vigilanza, non ha perseguito l'obiettivo della raccolta differenziata dei rifiuti nonché l'espletamento di adeguate misure contro l'evasione tributaria.

Le conseguenze per il cittadino sono egualmente gravi per l'aumento del carico tariffario, per la mancanza in concreto del servizio ed anche per la salute dei cittadini causa l'inquinamento atmosferico.

Si aggiunge che non va sottovalutato il danno di immagine provocato ai servizi turistici.

- f) In tema di **aree metropolitane** la delimitazione delle stesse è intervenuta con i decreti presidenziali 10 Agosto 1995 pubblicati nella GURS n. 54 del 21.10.1995, verso i quali sono stati inoltrati numerosi ricorsi da parte dei Comuni interessati, anche con promozioni incidentali di giudizio di costituzionalità degli articoli 19, 20 e 21 della l.r. n. 9/1986. Invero i ricorsi non hanno attenzionato la valutazione del merito della delimitazione progettata. Ritenuti legittimi dalla Corte Costituzionale gli articoli menzionati, con sentenza

⁷ Art. 37 della l.r. 33/1996:

Disposizioni per le aziende autonome provinciali di incremento turistico.

"1. Gli enti provinciali per il turismo, trasformati ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, il controllo sugli atti fondamentali posti in essere dagli organi delle aziende di cui al comma 1 viene esercitato dal consiglio provinciale che vi provvede, a pena di decadenza, entro il termine fissato dall'articolo 6, secondo comma del D.P.R. n. 1044/60.

3. Fino al riordino del settore turistico le previsioni di cui all'articolo 47, ultimo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 continuano ad applicarsi a tutto il personale delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico."

n° 286 del 1997, nonostante la continua vigilanza dell' Assessorato degli enti locali della Regione, è mancata anche la produzione di atti tecnici necessari comunque a realizzare le opere pubbliche di riferimento.

A detta elencazione si aggiungono i dati relativi all'assetto organizzativo della P.A. concernente l'apporto delle Amministrazioni locali e delle Amministrazioni regionali. Quanto precede per significare che la rispondenza degli uffici e dei servizi ai bisogni del cittadino assume importanza fondamentale per verificare il funzionamento della pubblica amministrazione.

L'analisi ricomprende anche l'acquisizione di dati relativi ai risultati dell'attività svolta dalla dirigenza, evidenziando al riguardo sia l'autonomia garantita dall'articolo 98 della Costituzione sia la piena responsabilità gestionale conseguente alla riforma afferente, che ha determinato la distinzione fra attività di indirizzo e attività gestionale. Non trova positivo riscontro, si aggiunge, il consentito apporto dovuto dalla Dirigenza in tema di attività di critica, propulsiva ed anche organizzativa di competenza.

Assume importanza altresì, in merito, la carente valutazione effettiva dei risultati e quindi, nelle ipotesi negative, il ricorso ai prescritti rimedi di sostituzione o turn over ed anche di revoca.

In tal modo la valutazione operata sarebbe accertata idonea con riferimento ai risultati dell'attività amministrativa ed alle esigenze delle utenze.

Al riguardo si richiamano le considerazioni svolte nell'articolo del 26 luglio 2013⁸.

La problematica trattata, che coinvolge la responsabilità sia politica che dirigenziale, ha trovato da oltre un ventennio gravi inadempienze in ordine anche alla istituzione e proroga di precariato locale ed anche regionale.

Si premette al riguardo che l'onere finanziario conseguente a dette assunzioni è stato a carico della Regione, con una lievitazione della spesa di bilancio complessiva. Ne è conseguita, tra l'altro, la destrutturazione del bilancio regionale dovuta alla mancata adozione di rimedi straordinari di copertura della spesa in accordo con lo Stato, situazione finanziaria questa che si è verificata per diversi esercizi ed è ancora in atto.

Invero, da un punto di vista normativo le assunzioni anche nella Regione Sicilia trovano fondamentale riferimento nei principi desumibili dall'articolo 97 della Costituzione, il quale richiede preventiva valutazione delle risorse umane occorrenti, selezione delle professionalità mediante concorso pubblico ed ovvia copertura della spesa secondo l'art. 81 della Costituzione medesima (e della normativa comunitaria connessa).

Il legislatore regionale ha ribadito tali principi con l'emanazione della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14 ("Norme sul personale della Regione"): tale disciplina prescrive la nullità degli atti relativi alle assunzioni nelle ipotesi di mancanza di posti in organico e del ricorso a pubblico concorso e risulta essere stata osservata in sede di controllo da parte del CO.RE.CO. (Sezione centrale e Sezione provinciale). Tale garanzia è venuta meno nonostante adeguata iniziativa legislativa volta a prorogare il controllo sugli atti più rilevanti e fondamentali degli enti locali.

Sempre sul piano normativo è stata valutata l'esigenza di consentire le assunzioni per fattispecie che richiedevano tempi brevi, comunque stabiliti legislativamente, per affrontare situazioni di servizio ricorrenti ma comunque di durata limitata.

Anche tale apertura alle assunzioni ha trovato piena rispondenza nell'interesse generale garantito dalla scadenza delle nomine a tempo determinato.

Si è verificata di contro la prosecuzione degli incarichi e l'occupazione di posti in organico da parte di detto personale (assunto a tempo determinato). Il ripetersi di detta situazione ha

⁸ Cesare Augusto Sirna - Marco Sirna - Antonino Sirna, "Regione Sicilia: quale assetto istituzionale? Interventi legislativi riguardanti anche la materia elettorale. Effetti e valutazioni critiche." in *Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica*, pubblicata su Internet all'indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 26 luglio 2013 <http://www.diritto.it/docs/35310-regione-sicilia-quale-assetto-istituzionale-interventi-legislativi-riguardanti-anche-la-materia-elettorale-effetti-e-valutazioni-critiche>

comportato un onere finanziario sempre più rilevante a carico della regione, per l'utilizzo da parte degli enti locali di personale "precario", essendo mancati rimedi straordinari per sanare la situazione di servizio in atto.

Medesime carenze sono intervenute a livello regionale per la stabilizzazione di circa 4.800 precari. Eguali carenze, previsione in organico dei posti e copertura finanziaria, si sono registrate anche nelle aziende regionali (personale straordinario dell'Azienda forestale e altro personale).

Il permanere di detta anomala situazione non coinvolge soltanto gli incarichi di precariato ma anche l'interesse primario, che deve essere garantito, degli altri cittadini ai quali in Sicilia è stato sostanzialmente inibito per due generazioni di usufruire di pubblici concorsi.

Ne sono conseguite, si ribadisce, lesioni di autonomia organizzativa degli enti locali, in ordine alla propria strutturazione organica, competenza questa (peraltro omessa e ostacolata) evidenziata oltre che dalla legislazione ordinaria statale anche dalla Costituzione, con riferimento anche alla violazione dell'art. 3 della Costituzione (non è stata garantita in Sicilia la partecipazione a pubblici concorsi per lungo lasso di tempo).

La valenza rimarcata dalla legge regionale n. 9/1986, i suoi obiettivi non perseguiti come testè evidenziato dalle forze politiche con rilevanti danni per le comunità e la ritardata o meglio soltanto parziale attuazione delle disposizioni (le irregolarità in tema di incarichi di servizio accennate), si ritiene avrebbe potuto concretare la scelta di conferma con ovvio adeguamento tecnico della l.r. medesima.

La nuova disciplina legislativa condivisa, di contro, è stata approvata con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 ("Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"), con un sostanziale adeguamento alla normativa nazionale: cfr. altresì gli atti preparatori della legge regionale 8 marzo 2012, n. 14 ("Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità"), della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 ("Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali") e legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 ("Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane"), non definita.

Detta legge è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri (confronta delibera C.d.M. del 5-10-2015) e di seguito modificata con adeguamento alla normativa statale con la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5 ("Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"), la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ("Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie"), la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 ("Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale") e la legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23 ("Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta").

In ordine alla riforma della Costituzione approvata dal Parlamento, per quanto di interesse, si rammenta che l'esito favorevole o meno alla riforma è demandato al popolo italiano con il referendum indetto per il 4 Dicembre.

In tal modo la gestione straordinaria delle ex province regionali, iniziata nell'anno 2012 richiede ulteriore tempo per il definitivo insediamento delle nuove strutture locali.

L'iter di approvazione definitiva della legge è durato circa un quinquennio.

Le diverse leggi di proroga della gestione straordinaria commissariale attribuiscono alla stessa l'esercizio delle competenze e delle funzioni secondo la l.r. n. 9/1986. Ne consegue che l'esercizio delle funzioni, così come l'attribuzione dei trasferimenti nonché i risultati della gestione contabile finanziaria relativa, non può che avvenire ancora nel rispetto delle disposizioni della l.r. n. 9/1986. Inoltre il passaggio delle consegne deve trovare attuazione con relazione specifica in merito agli adempimenti di legge espletati e sulla situazione contabile-finanziaria. Va curato inoltre l'invio dei dati specifici sui trasferimenti ottenuti.

Si elencano in modo sintetico i caratteri o dati essenziali della nuova riforma varata con la l.r. n. 15/2015:

- **Definizione dell'istituzione liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.**
La normativa adottata si riferisce all'introduzione nella Regione Siciliana degli enti di territorio di area vasta, con ricomprensione delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali. Il carattere istituzionale delle nuove strutture si evincerebbe anche dalla Costituzione la quale innovata, con riserva sempre di esito referendario nel mese di dicembre, comprenderebbe le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. L'ente Provincia è stata cancellata, ne deriva che la nuova struttura delineata con la legge regionale in esame deve essere ritenuta compatibile in sede costituzionale. La legge statale 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), di seguito modificata, costituisce il nuovo ordinamento delle amministrazioni che si possono definire territoriali locali. Da notare che la disciplina delle nuove organizzazioni territoriali è prescritta direttamente dallo Stato, senza alcuno spazio per iniziative che possano essere rimesse ad Istituzioni diverse, quali le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni, ad eccezione delle Regioni a statuto speciale.
- **Disciplina di base oggetto di richiamo e norme di rinvio.**
Gli articoli 23, 40 e 41⁹, oltre che rinviare alle disposizioni finanziarie dello Stato, già applicabili in Sicilia, prevedono la possibilità di ricorso a forme associate per esercizio di funzioni e servizi in coerenza con l'introdotta ordinamento territoriale di area vasta (ricorso ad esempio all'unione dei Comuni).
- **Competenze e funzioni dei nuovi enti delineati dalla riforma.**
Gli articoli 31, 32, 34 e 43¹⁰ consentono una flessibilità nell'attribuzione di competenze agli enti territoriali di area vasta (liberi Consorzi comunali e Città metropolitane). Viene superato il riferimento alle funzioni tipiche o connesse alla cura della persona e del territorio in ambito ristretto "Comune" ed in ambito sovracomunale "libero Consorzio comunale". Ne consegue, dopo tale precisazione, che i territori di area vasta sembrano costituire un contenitore per la diversa attribuzione di funzioni. Resta poi carente l'indicazione delle funzioni da attribuire alle Città metropolitane, essendo la menzionata legge n. 56/2014 dello Stato (e successive modifiche), richiamata dal legislatore regionale, non esaustiva al riguardo.
- **Elezione organi liberi Consorzi comunali e Città metropolitane. Sistema elettorale.**
Diversamente dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 ("Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7"), è disciplinata l'elezione indiretta o di secondo grado del presidente e del consiglio del libero Consorzio comunale. E' disciplinata altresì (senza elezione di secondo grado) la nomina diretta (da parte del Presidente della regione) del sindaco del comune capoluogo della città metropolitana, anche quale sindaco della città metropolitana. L'elezione del consiglio del libero Consorzio comunale avviene sempre con sistema di elezione di secondo grado e con disciplinati meccanismi di ponderazione del voto.
Confronta gli articoli 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15 e 18¹¹.
- **Modalità di istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.**
Privilegia in modo diverso dalla l.r. n. 9/1986 la libera iniziativa (senza previsione di termini

⁹ Cfr. appendice.

¹⁰ Cfr. appendice.

¹¹ Cfr. appendice.

di legge) per l'istituzione e il distacco dei nuovi enti di cui si tratta. Si osserva che le disposizioni relative alla costituzione e modifiche dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane richiedono comunque una nuova stesura normativa più chiara. In particolare va meglio chiarita, sul piano ovvio dell'applicazione, la disposizione che consente limite di popolazione inferiore a 150.000 abitanti. Per quanto concerne la norma transitoria richiamata dall'art. 12 della l.r. n. 8/2014¹² va rilevato che appare in contrasto con i principi costituzionalmente garantiti e va modificata. L'illegittimità trova titolo in quanto la l.r. n. 8/2014 non ha definito le competenze delle Città metropolitane. Invero, oltre a trattarsi di una norma transitoria non usuale, va evidenziato che riguarda in concreto una disciplina nuova non ancora definita.

Per quanto riguarda la mobilità o il trasferimento di dipendenti in servizio, onde evitare i "disastri" accennati in tema di precariato e in particolare, con richiamo del personale delle A.A.P.I.T., anche il danno di rilevante contenzioso, necessita stabilire con chiarezza il riconoscimento del trattamento giuridico economico secondo l'istituto della successione. Le risposte a dette problematiche attualissime non possono essere riservate ad organismi regionali particolari (confronta osservatorio regionale). Per quanto concerne la normativa urbanistica, le previsioni non sembrano evidenziare l'urgenza e quindi la fissazione dei termini e rimedi per una tempestiva adozione degli atti prescritti. Si evidenzia al riguardo, ricordando pure quanto rappresentato in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la necessità entro breve termine di adottare gli atti che stigmatizzano la situazione grave di dissesto del territorio regionale, al fine di un pronto impiego delle risorse disponibili.

In conclusione si ritiene che la legge di cui si tratta non è ben integrata col sistema ordinamentale locale della Sicilia, ancora da definire in relazione a competenze e funzioni degli organi con un sistema elettorale che rende ancor più debole la partecipazione dei cittadini al Governo degli nuovi enti configurati.

In particolare appare difficoltoso il funzionamento degli organi collegiali, in relazione alla necessaria verifica di composizione e sostituzione di unità.

In ordine alla tematica della rappresentanza elettorale, si elencano le principali disposizioni elettorali emanate successivamente all'anno 2012, con riferimento all'innovativa legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, ("Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali"), posticipata all'anno successivo per la piena applicazione:

- artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. n. 6/2011;
- art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 ("Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco");
- art. 2 della l.r. n. 14/2012;

¹² Art. 12 della l.r. 8/2014:

Condizioni per il distacco dal libero Consorzio o dalla Città metropolitana.

"1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro libero Consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l'adesione di un comune alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nel libero Consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 2, formato secondo il criterio cronologico.

2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città metropolitane si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9, formato secondo il criterio cronologico."

- artt. 1, 3, 5 e 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 (“Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie”);
- art. 2 e 3 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 (“Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali”);
- legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 (“Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali”).

Per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, definiti enti territoriali di area vasta dalla legge regionale in esame n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia a quanto già trattato sull’elezione indiretta di secondo grado e sul recepimento di forme di cessazione di attività degli organi degli enti relativi.

Premessa l’elencazione delle disposizioni emanate dall’anno 2012 si svolgono di seguito brevi considerazioni afferenti.

Per quanto concerne le disposizioni evidenziate nella l.r. n. 6/2011 va specificato quanto segue: l’articolo 1¹³ sulla modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco introduce il cosiddetto “voto separato” (l’elettore deve esprimere la volontà di votare per il sindaco e per la

¹³ Art. 1 della l.r 6/2011:

Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia.

“1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.”.

lista o le liste che sostengono il sindaco), l'articolo 3¹⁴ (sulla rappresentanza di genere), l'articolo 4¹⁵ sulla compatibilità delle cariche di assessore e di consigliere comunale si ritiene in contrasto con principi anche costituzionalmente tutelati, in quanto riproduce ipotesi di "controllore controllato" in relazione alle competenze demandate ai due soggetti, l'articolo 7¹⁶ in tema di mozione di sfiducia continua a richiedere un voto qualificato che può non riscontrarsi ove nel Comune l'elezione avvenga a sistema maggioritario; al riguardo il competente Assessorato degli enti locali ha fatto conoscere l'indirizzo specifico emesso dal C.G.A. in sede contenziosa. Si rileva al riguardo che la prescrizione della maggioranza in merito deve rispettare in ogni caso il numero legale o quorum strutturale, minimo consentito, della maggioranza dei consiglieri in carica.

¹⁴ Art. 3 della l.r. 6/2011:

Rappresentanza di genere.

"1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.»;

b) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.»"

¹⁵ Art. 4 della l.r. 6/2011:

Composizione della giunta comunale e provinciale.

"1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.».

3. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».

4. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.».

5. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole "che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento" sono aggiunte le seguenti parole "e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4"."

¹⁶ Art. 7 della l.r. 6/2011:

Mozione di sfiducia.

"1. All'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "dal 65 per cento" sono sostituite dalle parole "da due terzi";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.»."

L'articolo 10¹⁷ in materia di revoca del presidente del consiglio comunale con scelta non condivisibile, attese le, diverse, competenze attribuite al presidente del consiglio comunale, rinvia alla disciplina della mozione di sfiducia del sindaco.

In tema di circoscrizioni comunali si richiamano le disposizioni emanate con gli artt. 9¹⁸ della

¹⁷ Art. 10 della l.r. 6/2011:

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.

“1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Art. 11-bis

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.

1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.”

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 11-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal comma 1.”

¹⁸ Art. 9 della l.r. 6/2011:

Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente.

“1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 4-bis

Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale.

1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.»;

b) «Art. 4-ter

Elezione del consiglio circoscrizionale.

1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 7 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera

l.r. n. 6/2011 e 5¹⁹ della l.r. n. 11/2015: viene disciplinato il sistema elettorale, mentre indefinita appare ancora l'attribuzione delle competenze.

Per quanto concerne la mozione di sfiducia (disciplinata dall'art. 10²⁰ della legge regionale 35/1997 "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale") la disciplina regionale continua a prevedere come parametro di riferimento il numero dei consiglieri assegnati (cioè previsti dall'ordinamento: di diverso avviso il CGA con ordinanza n. 727 del 28 luglio 2005) differentemente dal legislatore statale che prevede come parametro di riferimento il numero dei consiglieri componenti il consiglio (in carica) (cfr. l'art. 52²¹ del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"). Ciò consente in maniera artificiosa il permanere di governi locali in carica, con situazione conflittuale tra sindaci e consigli.

c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall' articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, *sono soppresse le parole "ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale."*

4. È abrogato il comma 8 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22."

¹⁹ Art. 5 della l.r. 11/2015:

Norme in materia di consigli circoscrizionali.

"1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina.

2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.

3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo."

²⁰ Art. 10 della l.r. 35/1997:

Mozione di sfiducia

"1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.

1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di *ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.*

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'articolo 11."

²¹ Articolo 52 del d.lgs. 267/2000:

Mozione di sfiducia

"1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si *procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141."*

Infine, per quanto concerne la revoca del presidente del consiglio, atto diverso questo dalla rimozione di soggetto introdotto con l'art. 1 della l.r. n. 48/1991, che si presume abbia caratterizzazione politica, si ritiene sopperisca per i comuni a sistema maggioritario apposita disciplina interna statutaria e regolamentare per consentire l'introdotta nuova revoca. Va rilevato che a differenza della disciplina della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco il parametro di riferimento è il numero dei consiglieri componenti il consiglio (in carica).

In tema di normativa antimafia e dissesto restano le disposizioni degli articoli 143 e seguenti del decreto legislativo n° 267/2000 (atti di scioglimento e dichiarazione di dissesto dei consigli locali) nonché le variazioni successive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136").

Si specifica a tal punto che la legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") ha posto problemi di applicazione retroattiva. Al riguardo, in tema di elezioni amministrative e dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la legge 23 aprile 1981, n. 154 ("Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale"), fornisce l'indicazione che la nuova normativa si applica soltanto "ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato". L'esigenza cautelare sottesa alla previsione della sospensione dall'esercizio di uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare è passata indenne al vaglio della Corte costituzionale: anche la sentenza n. 236/2015 ha respinto questa doglianza. Si ritiene in merito che indicazioni esegetiche possano essere dedotte da quelle riferite alle disposizioni antimafia e più specificatamente ad attività criminose successive all'insediamento nella carica dei soggetti interessati.

L'art. 10²² della l.r. n. 7/2012 ha introdotto il terzo mandato per il sindaco qualora uno dei due mandati abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

L'art. 2²³ della l.r. n. 14/2012 ha abrogato la disposizione, l'articolo 15²⁴, della legge regionale

²² Art. 10 della l.r. 7/2012:

Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7/1992.

"1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "una sola volta." sono aggiunte le seguenti: "È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie"."

²³ Art. 2 della l.r. 14/2012:

Abrogazione di norme in materia di incompatibilità.

"1. L'articolo 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 è abrogato."

²⁴ Art. 15 della l.r. 31/1986

Incompatibilità fra dipendenti e convenzionati delle unità sanitarie locali e amministratori locali.

"[I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire la carica di sindaco o assessore del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale dalla quale dipendono o lo ricomprende o con la quale sono convenzionati, nonché di sindaco o assessore di Comune con popolazione superiore a 28.500 abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale dalla quale dipendono o con la quale sono convenzionati.

Le cause di incompatibilità di cui al precedente comma non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078; 20 maggio 1970, n. 300 e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche.

La stessa causa di incompatibilità non ha effetto per i professionisti di cui al comma precedente, cessano

24 giugno 1986, n. 31 (“Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere”), che prevedeva l’incompatibilità tra dipendente e convenzionato delle unità sanitarie locali e amministratore locale.

Gli articoli 1²⁵, 3²⁶ e 5²⁷ della legge regionale 11 del 2015 ha innovato in materia di

dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità. In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo e il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali.

La causa di incompatibilità di cui al primo comma non ha effetto per i titolari di farmacie che richiedono la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione *professionale ed economi della farmacia*].”

²⁵ Art. 1 della l.r. 11/2015:

Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali.

“1. Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall'articolo 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni è ridotto del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo. Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore.

2. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento" aggiungere le parole ", arrotondato all'unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1.";

b) le parole da "e, limitatamente alle giunte comunali, " fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole "Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre.".

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.”

²⁶ Art. 3 della l.r. 11/2015:

Adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali.

“1. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. In caso di mancato adeguamento trova *applicazione quanto previsto dai medesimi articoli*.”

²⁷ Art. 5 della l.r. 11/2015:

Norme in materia di consigli circoscrizionali.

“1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina.

2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.

3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. *Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.*”

composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali.

L'articolo 2²⁸ della l.r. n. 12/2015 adegua la normativa regionale in materia di durata delle operazioni di voto a quella nazionale. L'articolo 3²⁹ estende le ipotesi di surroga dei consiglieri comunali: non pare comunque rilevante la modifica apportata. Sarebbe opportuno invece disciplinare in maniera più compiuta, come è avvenuto a livello di Assemblea Regionale, l'istituto della sostituzione di consigliere sospeso in tema di normativa antimafia.

Per quanto riguarda la compatibilità o possibile cumulo delle cariche di deputato regionale e di amministratore locale, si richiamano in successione le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 ("Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali") e le integrazioni pertinenti effettuate con la successiva legge regionale 7 luglio 2009, n. 8 ("Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali").

Invero non è stato dato del tutto seguito alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2010.

La disciplina introdotta in materia configura la possibilità del cumulo delle cariche di che trattasi soltanto per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti. La problematica che si pone riguarda non la verifica cosiddetta amministrativa ma quella giurisdizionale, cioè attivata con ricorso, adempimenti e termini procedurali non possono che essere disciplinati dal legislatore nazionale, non da normativa regionale.

Su detta tematica si richiamano le considerazioni contenute nell'articolo afferente pubblicato in data 4 giugno 2009³⁰.

Le problematiche affrontate che riguardano la gestione degli enti locali necessariamente richiamano l'autonomia statutaria per tutte le materie che non hanno incidenza sui principi fondamentali stabiliti con legge nell'ordinamento degli enti locali.

Come già evidenziato la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 ("Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie") e successive modifiche ed integrazioni, disciplina un contesto ordinamentale locale peculiare. In ordine al quale il legislatore regionale ha operato diverse modifiche ed integrazioni legislative.

In particolare l'art. 6³¹ della l.r. 11/2015, in tema di pubblicazione di atti pubblici nel sito

²⁸ Art. 2 della l.r. 12/2015:

Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale.

"1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto."

²⁹ Art. 3 della l.r. 12/2015:

Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "vacante" sono inserite le parole "o temporaneamente vacante".

2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7."

³⁰ Cesare Augusto Sirna – Antonino Sirna – Marco Sirna, "Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali approvate dall'A.R.S. nella seduta del 3 marzo 2009 e pubblicate, secondo l'art. 1 della l.r. 23 ottobre 2001, n. 14, nella G.U.R.S. 13 marzo 2009, n. 11", in *Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica*, pubblicata su Internet all'indirizzo <http://www.diritto.it>, ISSN 1127-8579, 4 giugno 2009 <http://www.diritto.it/docs/27845?page=4>

³¹ Art. 6 della l.r. 11/2015:

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet.

"1. L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

internet delle pubbliche amministrazioni, ha sostituito l'originario art. 18 della legge n. 22/2008 e successive modifiche.

Al riguardo si premette che la pubblicazione, anche informatica nei siti internet, persegue essenzialmente obiettivi di pubblicità notizia e di acquisizione di atti pubblici.

Il legislatore regionale con precedente art. 12³² della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 ("Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale"), ha previsto il riconoscimento di valore legale agli atti inseriti nei siti telematici degli enti, ponendo la seguente condizione "a tal fine

"Art. 18.

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1."

(omissis)"

³² Art. 12 della l.r. 5/2011:

Trasparenza e pubblicità degli atti.

"1. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall'articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.

3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.

4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.

5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.

7. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti."

opportunamente pubblicizzati” (cfr. comma 3).

Tale innovazione è stata commentata nel precedente articolo del 19 maggio 2011³³ come effetto comunque non perseguibile.

Diversamente, anche se in un contesto ordinamentale locale, ma egualmente assai diversificato e complesso, la novità introdotta con la l.r. n. 11/2015 riguarda la nullità dell’atto ove non si proceda alla pubblicazione entro tre giorni dall’approvazione dell’atto relativo.

Si ritiene che la disposizione sia in contrasto con principi costituzionalmente sanciti, non potendosi ascrivere la nullità di un atto alla carenza di un adempimento che ad esso è esterno e che comunque deve sanzionare il responsabile del settore.

Le considerazioni espresse in tema di elezione congiunta rendono urgente la riforma del sistema elettorale locale con normative anche diverse da quelle che hanno introdotto l’elezione separata dell’organo monocratico e del consiglio (sistema l.r. n. 7/92 e 26/93) in quanto si aggraverebbe il distacco tra politica e cittadino.

Si ritiene altresì che il sistema da introdurre debba essere più semplificato rispetto a quello configurato dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 (“Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica”), e quindi l.r. 26/1993, demandando all’organo monocratico, oltre il programma elettorale, la competenza a definire gli atti di gestione fondamentali, valorizzando l’autonomo e responsabile apporto dei dirigenti. Ai consigli andrebbe attribuita la competenza per l’approvazione degli atti normativi fondanti (statuto e regolamenti).

Per quanto attiene la l.r. n. 11/2015, di contro, le norme in materia di nuova composizione dei consigli e delle giunte comunali appaiono foriere di problemi di interpretazione. Sarebbe stato opportuno determinare il numero dei componenti sia dei consigli che delle giunte con esplicita disposizione di legge. Ciò al fine di evitare difficoltà di applicazione in sede di decadenza dei consigli, di computo del quorum funzionale minimo e del quorum speciale previsto per il rilevante istituto della mozione di sfiducia al sindaco. Ciò sempre nell’ottica della semplificazione procedurale amministrativa e della chiarezza normativa, strumenti questi coadiuvanti la rapidità e l’efficienza dell’azione amministrativa.

In relazione poi al rinvio a disposizioni statali soltanto per individuare la misura massima delle indennità di funzione o del gettone di presenza, va rilevato che si crea una situazione di difficoltà di applicazione.

Si procede quindi ad una breve disamina delle innovazioni legislative in materia elettorale, introdotte dalla legge regionale n. 17/2016, che apporta notevoli modifiche in tema di disciplina dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale nonché di cessazione di detti organi.

L’art. 1³⁴ ha esteso a 15.000 abitanti il limite di popolazione previsto per il sistema maggioritario, unificandone la disciplina.

³³ Cesare Augusto Sirna - Marco Sirna - Antonino Sirna, “Elezioni amministrative nella regione Sicilia 29-30 maggio e 12-13 giugno 2011. Primi adempimenti organi eletti. Innovazioni legislative e considerazioni” in *Diritto & Diritti* - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 19 maggio 2011 <http://www.diritto.it/docs/31670-elezioni-amministrative-nella-regione-sicilia-29-30-maggio-e-12-13-giugno-2011-primi-adempimenti-organi-eletti-innovazioni-legislative-e-consierazioni>

³⁴ Art. 1 della l.r. 17/2016:

Sistema maggioritario nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

“1. All’articolo 2, comma 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “10.000 abitanti”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole “15.000 abitanti”.

2. Gli articoli 2-bis e 2-ter della legge regionale n. 35/1997, come introdotti dall’articolo 8 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi.”

L'art. 2³⁵, ha in parte reintrodotto il sistema del "trascinamento". Il voto alla lista si estende automaticamente al candidato sindaco collegato. La succitata norma ha altresì modificato il numero dei voti validi per l'elezione a sindaco: nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per l'elezione a sindaco è necessario e sufficiente raggiungere il 40% dei voti validi (con l'eccezione dell'ipotesi che due candidati raggiungano il 40%, in quel caso è proclamato sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti). Qualora nessun candidato ottenga l'elezione si procede ad un secondo turno elettorale (che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo) al quale sono ammessi i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

L'art. 3³⁶ introduce, tra l'altro, la "nomina" a consigliere comunale del primo sconfitto alla

³⁵ Art. 2 l.r. 17/2016:

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del presidente del consiglio circoscrizionale.

"1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "Ciascun elettore esprime separatamente" fino a "non si estende alla lista collegata." sono sostituite dalle parole "Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista."

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "Ciascun elettore esprime separatamente" fino a "non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate." sono sostituite dalle parole "Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste."

3. All'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età."

b) al comma 5 le parole "la maggioranza assoluta" sono sostituite dalle parole "l'elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4."

4. Al comma 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 35/1997 le parole da "Ciascun elettore indica separatamente" fino a "non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate." sono sostituite dalle parole "Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste."

³⁶ Art. 3 della l.r. 17/2016:

Modifiche di norme in materia di composizione del consiglio comunale.

"1. All'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.";

b) al comma 5 le parole "All'altra lista" sono sostituite dalle parole "Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, all'altra lista";

c) al comma 5-bis le parole "Alla lista" sono sostituite dalle parole "Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, alla lista".

2. All'articolo 4 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "al termine del primo o del secondo turno" sono soppresse;

b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

carica di sindaco con almeno il 20% dei voti e altre innovazioni consequenziali alla nuova disciplina dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale;

L'art. 4³⁷ ha innovato in materia di mozione di sfiducia al sindaco, diminuendo il numero di voti necessario per l'approvazione; le innovazioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della legge;

L'art. 5³⁸ reintroduce la cessazione del consiglio comunale a seguito della cessazione dalla

"3-ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7.";

c) al comma 6 le parole "I restanti seggi" sono sostituite dalle parole "Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, i restanti seggi" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.";

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

7-bis. Compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista."

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali."

³⁷ Art. 4 della l.r. 17/2016:

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di mozione di sfiducia al sindaco.

"1. All'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.";

b) al comma 1-bis le parole "o del presidente della provincia regionale" sono soppresse;

c) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'articolo 11."

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."

³⁸ Art. 5 della l.r. 17/2016:

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di cessazione degli organi comunali.

"1. All'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.";

c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali del sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dei due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4. Ai fini di cui al presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 10.

2-bis. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco

carica di sindaco; viene introdotto un periodo temporale di 20 giorni di “ripensamento” nell’ipotesi di dimissioni del sindaco. Viene resa più difficile la cessazione del consiglio comunale per dimissione dei componenti: si rileva che la previsione delle dimissioni di un numero di componenti superiore al 50% è in contrasto con le vigenti disposizioni regionali e statali in materia di funzionamento di organi collegiali. Viene altresì introdotta la decadenza anche del sindaco prevista non solo nell’ipotesi di dimissioni dei consiglieri ma per qualsiasi altra causa di cessazione del consiglio comunale.

L’art. 6³⁹ ha innovato in materia di revisione economica finanziaria degli enti locali.

e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.”;

d) al comma 4 le parole “, del Presidente della Provincia, delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli” sono sostituite dalle parole “, della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio” e le parole “degli articoli 55 e 145” sono sostituite dalle parole “dell’articolo 55”.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 35/1997, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.”

³⁹ Art. 6 della l.r. 17/2016:

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali.

“1. L’articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali - 1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell’organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l’avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall’incarico medesimo.

4. L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’organo di revisione.

5. L’inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la

L'art. 7⁴⁰ ha innovato in materia di permessi degli amministratori locali.

La scelta del legislatore regionale di non individuare adeguate soluzioni al ricorrente problema della governabilità delle amministrazioni locali rende necessario definire il percorso iniziato con la l.r. 7/1992, adottando il sistema della elezione diretta del sindaco con programma ben definito e responsabilità di attuazione allo stesso riservata in ordine agli atti fondamentali di governo. All'organo assembleare deve essere sempre riservata l'attribuzione di competenze normative fondanti. In tal modo si perseguirebbe e si realizzerebbe l'obiettivo della rappresentanza democratica, della stabilità e del soddisfacimento reale dei bisogni della collettività.

Palermo 27 novembre 2016

Dr. Cesare Augusto Sirna

Avv. Antonino Sirna

Avv. Marco Sirna

nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) *al comma 3 le parole " , e sono rieleggibili per una sola volta" sono soppresse."*

⁴⁰ Art. 7 l.r. 17/2016:

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi degli amministratori locali.

"1. All'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "si protraggano oltre le due" sono sostituite dalle parole "si protraggano oltre l'una";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro."

c) al comma 3 le parole "o provinciali" sono soppresse ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro."*

APPENDICE

Elenco delle leggi citate nell'articolo e testo aggiornato della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 (“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”).

- Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 “Approvazione dello statuto della Regione Siciliana” (G.U.R.I. 10 giugno 1946, n. 133) convertito in legge costituzionale senza modifiche dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455” (G.U.R.I. 9 marzo 1948, n. 58);
- D.Lgs.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 (“Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana”);
- legge regionale 7 maggio 1958, n. 14 (“Norme sul personale della Regione”);
- legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 (“Istituzione della provincia regionale”);
- legge regionale 12 agosto 1989, n. 17 (“Costituzione delle nuove province regionali”);
- legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 (“Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”);
- legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 (“Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere”);
- legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 (“Provvedimenti in tema di autonomie locali”);
- legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 (“Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica”);
- legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 (“Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7”);
- legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, (“Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme”);
- legge regionale 14 settembre 1997, n. 35 (“Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”);
- legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, (“Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”);
- legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 (“Norme sull'ordinamento degli enti locali”);
- legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 (“Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti”);
- legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (“Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali”);
- legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 (“Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”);
- legge regionale 7 luglio 2009, n. 8 (“Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati

regionali”);

- legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 (“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”);
- legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 (“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali”);
- legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 (“Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco”);
- legge regionale 8 marzo 2012, n. 14 (“Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità”);
- legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 (“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali”);
- legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 (“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”);
- legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 (“Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie”);
- legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 (“Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali”);
- legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 (“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”);
- legge regionale 1 aprile 2016, n. 5 (“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”);
- legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 (“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”);
- legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 (“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale”);
- legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 (“Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali”);
- legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23 (“Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta”);
- legge 23 aprile 1981, n. 154 (“Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”);
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”);
- legge 8 novembre 2000, n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”);
- legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”).

Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15.
Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 7 agosto 2015, n. 32, S.O. n. 26.

TITOLO I Ordinamento degli enti di area vasta della regione siciliana

Capo I Autonomia degli enti di area vasta

Art. 1 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

Art. 2 - Potestà statutaria e regolamentare del libero Consorzio comunale.

Art. 3 - Potestà statutaria e regolamentare della Città metropolitana.

Capo II Organi degli enti di area vasta

Sezione I Liberi consorzi comunali

Art. 4 - Organi del libero Consorzio comunale.

Art. 5 - Presidente del libero Consorzio comunale.

Art. 6 - Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.

Art. 7 - Cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale.

Art. 7-bis - Consiglio del libero Consorzio comunale.

Art. 8 - Assemblea del libero Consorzio comunale.

Art. 9 - Giunta del libero Consorzio comunale (**articolo soppresso**).

Art. 10 - Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale (**articolo soppresso**).

Sezione II Città metropolitane

Art. 11 - Organi della Città metropolitana.

Art. 12 - Sindaco metropolitano.

Art. 13 - Elezione del Sindaco metropolitano.

Art. 14 - Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano.

Art. 14-bis - Consiglio metropolitano.

Art. 15 - Conferenza metropolitana.

Art. 16 - Giunta metropolitana (**articolo soppresso**).

Art. 17 - Adunanza elettorale metropolitana (**articolo soppresso**).

Sezione III Disposizioni comuni

Art. 18 - Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana.

Art. 19 - Durata, decadenza e cessazione degli organi.

Art. 20 - Gratuità delle cariche.

Art. 22 - Organo di revisione degli enti di area vasta.

Art. 21 - Segretario degli enti di area vasta.

Art. 23 - Norme di rinvio.

Capo III Organismi di raccordo

Art. 24 - Semplificazione organizzativa e gestionale.

Art. 25 - Osservatorio regionale.

Art. 26 - Integrazione della composizione della Conferenza Regione - autonomie locali.

TITOLO II Funzioni e personale

Capo I Funzioni proprie

Art. 27 - Funzioni proprie del libero Consorzio comunale.

Art. 28 - Funzioni proprie della Città metropolitana.

Art. 29 - Funzioni proprie dei comuni.

Capo II Disposizioni comuni e di coordinamento

Sezione I Funzioni ulteriori

Art. 30 - Accordi per i servizi di prossimità nell'area dello Stretto.

Art. 31 - Funzioni conferite dalla Regione.

Art. 32 - Conferimento di ulteriori funzioni.

Sezione II Attività di coordinamento

Art. 33 - Funzioni regionali.

Art. 34 - Attività di programmazione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

Art. 35 - Potere sostitutivo della Regione.

Art. 36 - Uffici regionali territoriali.

Capo III Personale

Art. 37 - Disposizioni sul personale.

Art. 38 - Attività di ricognizione ai fini della ricollocazione del personale.

TITOLO III Disposizioni economico-finanziarie

Art. 39 - Autonomia finanziaria.

Art. 40 - Razionalizzazione di enti.

Art. 41 - Razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni.

Art. 42 - Costi standard.

Art. 43 - Invarianza finanziaria.

TITOLO IV Assetto territoriale dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane

Art. 44 - Norma transitoria in materia di adesione alla Città metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa.

Art. 45 - Norme per l'istituzione di nuovi liberi Consorzi comunali.

TITOLO V Disposizioni finali

Art. 46 - Disposizioni urgenti per far fronte alla crisi finanziaria degli enti intermedi della Regione siciliana.

Art. 47 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di contributi per il personale precario.

Art. 48 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali.

Art. 49 - Misure in favore delle unioni di comuni.

Art. 50 - Modifiche all'articolo 76 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 51 - Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali.

Art. 52 - Entrata in vigore.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

TITOLO I
Ordinamento degli enti di area vasta della regione siciliana

Capo I
Autonomia degli enti di area vasta

Art. 1

Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

1. Sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali.
2. Sono, altresì, istituiti i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane.
3. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli organi di governo dei suddetti enti sono eletti con sistema indiretto di secondo grado **(1)**.
4. Ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di ordinamento degli enti locali della Regione siciliana.
5. Le sedi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane coincidono con quelle delle corrispondenti province regionali.

(1) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 32, comma 1 della medesima legge).

Art. 2

Potestà statutaria e regolamentare del libero Consorzio comunale.

1. Il libero Consorzio comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale:
 - a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;
 - b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;
 - c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio del libero Consorzio comunale, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni dei comuni compresi nel medesimo territorio, prevedendo la loro eventuale differenziazione per aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;
 - d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari del libero Consorzio comunale a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
 - e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;
 - f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse;
 - g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio del libero Consorzio comunale;
 - h) definisce le modalità relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;

- i) stabilisce lo stemma ed il gonfalone del libero Consorzio comunale;
- l) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'Assemblea del libero Consorzio comunale, su proposta del Consiglio del libero Consorzio comunale, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nel libero Consorzio comunale e la metà della popolazione complessivamente residente **(2)**.
3. Fino alla data di approvazione dello statuto del libero Consorzio comunale, da adottarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell'ex provincia regionale corrispondente.
4. Il libero Consorzio comunale adotta regolamenti nelle materie di propria competenza in conformità alle previsioni dello statuto.

(2) Comma così sostituito dall' art. 6, comma 1, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 3

Potestà statutaria e regolamentare della Città metropolitana.

1. La Città metropolitana, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale:
- a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;
 - b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;
 - c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio della Città metropolitana, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione unitaria delle funzioni e dei servizi eventualmente differenziate per aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;
 - d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari della Città metropolitana a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
 - e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;
 - f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse;
 - g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio della Città metropolitana;
 - h) definisce le modalità relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;
 - i) stabilisce lo stemma ed il gonfalone della Città metropolitana;
 - l) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
2. La Conferenza metropolitana, su proposta del Consiglio metropolitano, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente **(3)**.
3. Fino alla data di approvazione dello statuto della Città metropolitana, da adottarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell'ex provincia regionale corrispondente.
4. La Città metropolitana adotta regolamenti nelle materie di propria competenza in conformità alle previsioni dello statuto.

(3) Comma così sostituito dall' art. 6, comma 3, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Capo II **Organi degli enti di area vasta**

Sezione I **Liberi consorzi comunali**

Art. 4

Organi del libero Consorzio comunale.

1. Sono organi del libero Consorzio comunale:

- a) il Presidente del libero Consorzio comunale;
- a-bis) Il Consiglio del libero Consorzio comunale **(4)**;
- b) l'Assemblea del libero Consorzio comunale;
- [c) la Giunta del libero Consorzio comunale; **(5)**]
- [d) l'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale. **(6)**]

(4) Lettera aggiunta dall' art. 4, comma 1, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(5) Lettera soppressa dall' art. 5, comma 1, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(6) Lettera soppressa dall' art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 5

Presidente del libero Consorzio comunale.

1. Il Presidente del libero Consorzio comunale:

- a) è il legale rappresentante dell'ente;
- [b) convoca e presiede la Giunta del libero Consorzio comunale; **(7)**]
- c) convoca e presiede l'Assemblea del libero Consorzio comunale;
- d) convoca e presiede il Consiglio del libero Consorzio comunale **(8)** ;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
- f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

2. Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale un Vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Qualora anche il Vicepresidente sia assente o impedito, assume le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale il componente del Consiglio più anziano di età **(9)**.

3. Il Presidente può assegnare deleghe ai consiglieri del libero Consorzio comunale, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato **(10)**.

4. Il Presidente compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi del libero Consorzio comunale, al segretario ed ai dirigenti del libero Consorzio comunale. Nomina il segretario del libero Consorzio comunale ed i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina.

5. Il Presidente, ogni sei mesi, presenta al Consiglio del libero Consorzio comunale una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente **(11)**.

(7) Lettera soppressa dall' art. 5, comma 2, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(8) Lettera così modificata dall' art. 4, comma 2, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(9) Comma così modificato dall' art. 5, comma 3, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(10) Comma così modificato dall' art. 5, comma 4, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(11) Comma così modificato dall' art. 4, comma 4, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 6

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 1° dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017 **(16)**.

3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni del libero Consorzio comunale ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni prima della data delle elezioni **(12)**.

5. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni del libero Consorzio comunale. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 **(13)**.

6. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale. Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012 **(14)**.

7. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18 **(15)**.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del libero Consorzio comunale può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano.

(12) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 12 novembre 2015, n. 28, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1 della medesima legge).

(13) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(14) Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(15) Comma così sostituito dall' art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(16) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 ottobre 2016, n. 23, a decorrere dal 29 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2, comma 1, della medesima legge).

Art. 7

Cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale.

1. Nel caso in cui il Presidente del libero Consorzio comunale si sia dimesso, sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco del comune di appartenenza o di Presidente del libero Consorzio comunale, si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio

comunale (17).

2. Fino all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

[3. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta del libero Consorzio comunale compie esclusivamente atti di ordinaria amministrazione. (18)]

(17) Comma così modificato dall' art. 8, comma 2, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(18) Comma soppresso dall' art. 5, comma 6, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 7-bis

Consiglio del libero Consorzio comunale (19).

1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio del libero Consorzio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Presidente del libero Consorzio comunale.

3. Il Consiglio del libero Consorzio comunale approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio del libero Consorzio comunale propone all'Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:

a) dieci componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

b) dodici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 700.000 abitanti;

c) sedici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente pari o superiore a 700.000 abitanti.

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

8. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6.

(19) Articolo aggiunto dall' art. 4, comma 3, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 8

Assemblea del libero Consorzio comunale (20).

1. L'Assemblea del libero Consorzio comunale è composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale.

2. L'Assemblea ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all'articolo 2, comma 2.

(20) Articolo così sostituito dall' art. 6, comma 2, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 9

Giunta del libero Consorzio comunale (21).

[1. La Giunta del libero Consorzio comunale è l'organo esecutivo dell'ente di area vasta ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.

2. La Giunta del libero Consorzio comunale è composta da:

- a) quattro componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente fino a 400.000 abitanti;
- b) sei componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente superiore a 400.000 ed inferiore a 650.000 abitanti;
- c) otto componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente pari o superiore a 650.000 abitanti.

3. La Giunta del libero Consorzio comunale è eletta dall'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale. Le elezioni della Giunta sono indette dal Presidente del libero Consorzio comunale entro quindici giorni dalla sua elezione e si svolgono nei successivi trenta giorni. Ai fini dell'elezione dei componenti della Giunta, il Presidente del libero Consorzio comunale propone all'Adunanza elettorale un elenco di candidati, scelti tra i sindaci ed i consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale, in numero triplo rispetto a quello previsto dal comma 2. L'elenco dei candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti. Nell'ambito del suddetto elenco di candidati, nel quale nessuno dei due sessi può superare la percentuale dei due terzi, l'Adunanza elettorale elegge i membri della Giunta. A tal fine ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un uguale numero di voti, risulta eletto il candidato più giovane.

4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Presidente del libero Consorzio comunale. Non sono candidabili i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta del libero Consorzio comunale.

6. Nel caso di cui al comma 5 il Presidente del libero Consorzio comunale indice l'elezione di un nuovo componente della Giunta con le modalità ed i termini di cui al comma 3. Fino all'elezione le relative funzioni sono esercitate dal Presidente.

7. Nei casi di cessazione del Presidente, la Giunta permane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

8. La Giunta propone all'Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto per la sua approvazione.

9. La Giunta propone all'Assemblea del libero Consorzio comunale i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali per l'approvazione.]

(21) Articolo soppresso dall' art. 5, comma 7, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 10

Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale (22).

[1. L'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale è composta dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale.

2. L'Adunanza elettorale elegge il Presidente e la Giunta del libero Consorzio comunale. L'Adunanza approva, altresì, la mozione di sfiducia al Presidente del libero Consorzio comunale secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno un quinto della popolazione del libero Consorzio comunale ed è posta in votazione dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Adunanza elettorale.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente né per più di due volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.]

(22) Articolo soppresso dall' art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Sezione II Città metropolitane

Art. 11

Organi della Città metropolitana.

1. Sono organi della Città metropolitana:
 - a) il Sindaco metropolitano;
 - a-bis) il Consiglio metropolitano **(23)**;
 - b) la Conferenza metropolitana;
 - [c) la Giunta metropolitana; **(24)**]
 - [d) l'Adunanza elettorale metropolitana. **(25)**]

(23) Lettera aggiunta dall' art. 4, comma 5, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(24) Lettera soppressa dall' art. 5, comma 8, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(25) Lettera soppressa dall' art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 12

Sindaco metropolitano.

1. Il Sindaco metropolitano:
 - a) è il legale rappresentante dell'ente;
 - [b) convoca e presiede la Giunta metropolitana; **(26)**]
 - c) convoca e presiede la Conferenza metropolitana;
 - d) convoca e presiede il Consiglio metropolitano **(27)**;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
 - f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

2. Il Sindaco metropolitano nomina tra i componenti del Consiglio metropolitano un Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco metropolitano il componente del Consiglio più anziano di età **(28)**.

3. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ai consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato **(29)**.

4. Il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi della Città metropolitana, al segretario ed ai dirigenti della Città metropolitana. Nomina il segretario della Città metropolitana, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina.

5. Il Sindaco metropolitano, ogni sei mesi, presenta al Consiglio metropolitano una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente **(30)**.

(26) Lettera soppressa dall' art. 5, comma 9, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(27) Lettera così modificata dall' art. 4, comma 6, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(28) Comma così modificato dall' art. 5, comma 10, lettere a) e b), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(29) Comma così modificato dall' art. 5, comma 11, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(30) Comma così modificato dall' art. 4, comma 8, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 13

Elezione del Sindaco metropolitano.

1. Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo **(31)**.
2. **(31)**.
3. **(31)**.
4. **(31)**.
5. **(31)**.
6. **(31)**.
7. **(31)**.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Città metropolitana può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano. È condizione necessaria, affinché si possa far luogo all'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, che entro la data di indizione delle elezioni il comune capoluogo abbia previsto l'articolazione del proprio territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della Città metropolitana e approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto. È, altresì, necessario che sia approvata la legge regionale di istituzione dei nuovi comuni.

(31) L'attuale comma 1 così sostituisce i precedenti commi da 1 a 7 per effetto dell' art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 32, comma 1 della medesima legge). In precedenza, i suddetti commi erano già stati modificati dall' art. 1, comma 2, lettere a) e b), L.R. 12 novembre 2015, n. 28, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge), dall' art. 1, commi 1 e 2, dall' art. 2, comma 1, dall' art. 3, comma 2 e 5, comma 12, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 14

Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano **(32)**.

1. Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.

(32) Articolo dapprima modificato dall' art. 5, comma 13 e dall'art. 8, comma 3, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge) e poi così sostituito dall' art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 32, comma 1 della medesima legge).

Art. 14-bis

Consiglio metropolitano **(33)**.

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.
2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:
 - a) il regolamento per il proprio funzionamento;
 - b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.
3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.
4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
 - a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
 - b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

8. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 1° dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017 **(35)**.

8-bis. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni della Città metropolitana ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione **(34)**.

(33) Articolo aggiunto dall' art. 4, comma 7, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(34) Comma aggiunto dall' art. 23, comma 1, lettera e), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 32, comma 1 della medesima legge).

(35) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 27 ottobre 2016, n. 23, a decorrere dal 29 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2, comma 1, della medesima legge).

Art. 15

Conferenza metropolitana (36).

1. La Conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana.
2. La Conferenza ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all'articolo 3, comma 2.

(36) Articolo così sostituito dall' art. 6, comma 4, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 16

Giunta metropolitana (37).

[1. La Giunta metropolitana è l'organo esecutivo della Città metropolitana ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.

2. La Giunta metropolitana è composta da:

- a) quattro componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 500.000 abitanti;
- b) sei componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti ed inferiore a 1.000.000 di abitanti;
- c) otto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente pari o superiore a 1.000.000 di abitanti.

3. La Giunta metropolitana è eletta dall'Adunanza elettorale metropolitana. Le elezioni della Giunta sono indette dal Sindaco metropolitano entro quindici giorni dalla sua elezione e si svolgono nei successivi trenta giorni. Ai fini dell'elezione dei componenti della Giunta, il Sindaco metropolitano propone all'Adunanza elettorale un elenco di candidati, scelti tra i sindaci, i presidenti dei consigli circoscrizionali del comune sede della Città metropolitana ed i consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, in numero triplo rispetto a quello previsto dal comma 2. L'elenco dei candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti. Nell'ambito del suddetto elenco di candidati, nel quale nessuno dei due sessi può superare la percentuale dei due terzi, l'Adunanza elettorale elegge i membri della Giunta. A tal fine ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un uguale numero di voti, risulta eletto il candidato più giovane.

4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo

grado del Sindaco metropolitano. Non sono candidabili i sindaci, i consiglieri comunali ed i presidenti dei consigli circoscrizionali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta metropolitana.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Sindaco metropolitano indice l'elezione di un nuovo componente della Giunta metropolitana, da svolgersi con le modalità ed i termini di cui al comma 3. Fino all'elezione le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco metropolitano.

7. Nei casi di cessazione del Sindaco metropolitano, la Giunta permane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

8. La Giunta metropolitana propone alla Conferenza metropolitana lo statuto della Città metropolitana per la sua approvazione.

9. La Giunta propone alla Conferenza metropolitana i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali per l'approvazione.]

(37) Articolo soppresso dall' art. 5, comma 14, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 17

Adunanza elettorale metropolitana (38).

[1. L'Adunanza elettorale metropolitana è composta dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali del comune capoluogo.

2. L'Adunanza elettorale elegge il Sindaco metropolitano e la Giunta metropolitana. L'Adunanza approva, altresì, la mozione di sfiducia al Sindaco metropolitano secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti della Conferenza metropolitana che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Città metropolitana ed è posta in votazione dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Adunanza elettorale.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Sindaco metropolitano né per più di due volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.]

(38) Articolo soppresso dall' art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 18

Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana.

1. Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenenti all'ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta (39).

2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all'ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione l'ufficio elettorale forma l'elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche online, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall'ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione.

3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale **(40)**.

4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione l'ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale. Tale numero rappresenta l'ordine con il quale i nominativi dei candidati a Presidente del libero Consorzio comunale sono scritti nelle schede di votazione **(47)**.

4-bis. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione **(41)**.

4-ter. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto di cui al comma 4-bis è inammissibile **(41)**.

4-quater. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio **(41)**.

4-quinquies. In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l'indice di ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché dell'elezione del Consiglio metropolitano, è incrementato, utilizzando un coefficiente correttivo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in misura tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza in relazione al valore del voto ponderato **(48)**.

5. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura dell'ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo giorno antecedente quello della votazione. Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni **(42)**.

6. Per le operazioni di voto è costituito presso l'ufficio elettorale un unico seggio elettorale, composto da un presidente, da quattro scrutatori, scelti tra gli elettori dall'ufficio elettorale mediante sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello della votazione, e da un segretario, scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del presidente e degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente provvede alla sostituzione.

7. Il seggio elettorale si insedia alle ore sei del giorno della votazione per le operazioni preliminari di

competenza. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore otto alle ore ventidue.

8. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio elettorale:

- a) procede alla sigillatura dell'urna contenente le schede votate;
- b) forma un plico sigillato contenente le schede autenticate e non utilizzate;
- c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le eventuali schede non autenticate e quelle deteriorate;
- d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti ed i documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del seggio e le matite utilizzate per l'espressione del voto;
- e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia **(43)**.

9. L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala devono essere firmati sui lembi di chiusura dal presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori.

10. Lo scrutinio ha inizio alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e continua fino alla sua conclusione. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette il relativo esito all'ufficio elettorale per la verifica dei dati e la proclamazione degli eletti **(44)**.

11. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle relative proclamazioni **(45)**.

12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana **(46)**.

13. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale degli organi degli enti di area vasta sono perentori.

14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni del presidente della ex provincia regionale.

15. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a mezzo di commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.

(39) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge) e dall' art. 23, comma 1, lettera f), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 32, comma 1 della medesima legge).

(40) Comma dapprima modificato dall' art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge) e poi così sostituito dall' art. 23, comma 1, lettera g), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 32, comma 1 della medesima legge).

(41) Comma aggiunto dall' art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(42) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(43) Lettera così modificata dall' art. 7, comma 1, lettera e), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(44) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lettera f), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(45) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 1, lettera g), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(46) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 1, lettera h), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(47) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lettera h), L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 32, comma 1 della medesima legge).

(48) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 27 ottobre 2016, n. 23, a decorrere dal 29 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, il

comma 2 dello stesso art. 1, L.R. n. 23/2016.

Art. 19

Durata, decadenza e cessazione degli organi **(49)**.

1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. La cessazione dalla carica di sindaco di un comune o di consigliere comunale, per qualsiasi causa, comporta la decadenza immediata da qualsiasi carica ricoperta negli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane **(50)**.

2. I componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane decadono dalla carica in caso di sospensione di diritto dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

3. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente dell'Assemblea del libero Consorzio comunale o della Conferenza metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

(49) Rubrica così sostituita dall' art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

(50) Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, lettere b) e c), L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 20

Gratuità delle cariche **(51)**.

1. Gli incarichi di Presidente del libero Consorzio comunale, Sindaco metropolitano, componente dell'Assemblea e del Consiglio del libero Consorzio comunale, componente della Conferenza e del Consiglio della Città metropolitana sono tutti esercitati a titolo gratuito. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

(51) Articolo così sostituito dall' art. 9, comma 1, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 21

Segretario degli enti di area vasta.

1. Il segretario del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è nominato tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di area vasta.

Art. 22

Organo di revisione degli enti di area vasta.

1. In ciascun ente di area vasta è costituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre soggetti, residenti in Sicilia, individuati con le modalità di cui al comma 2 **(52)**.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente di area vasta. A tal fine un componente, che assume le funzioni di presidente, è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale e due

componenti sono scelti tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano richiesto di partecipare alla procedura. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dal comma 3, lettera c), e dal comma 4, lettera c), dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale, è richiesto il conseguimento, nel triennio precedente, di 15 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (53).

3. Al fine della costituzione del collegio dei revisori, l'ente di area vasta, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'ente. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di un componente del collegio, l'ente di area vasta emana l'avviso di cui al presente comma entro quindici giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario, presso l'ente di area vasta, secondo modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente di area vasta è incompatibile con quello di componente del collegio dei revisori dei conti di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta. Qualora un soggetto sia scelto quale componente del collegio dei revisori dei conti di un ente di area vasta e di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta, il diritto di opzione è esercitato entro il termine di dieci giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Decorso inutilmente il predetto termine, il soggetto interessato decade dall'incarico nell'ente di area vasta.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione dei conti degli enti di area vasta successivo all'entrata in vigore della presente legge.

(52) Comma così modificato dall' art. 10, comma 1, legge regionale 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge regionale n. 5/2016).

(53) Comma così modificato dall' art. 10, comma 2, legge regionale 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge regionale n. 5/2016).

Art. 23

Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana, alla legge 7 aprile 2014, n. 56 ed alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.

Capo III Organismi di raccordo

Art. 24

Semplificazione organizzativa e gestionale.

1. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Regione, gli enti di area vasta ed i comuni promuovono l'integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale.

Art. 25

Osservatorio regionale.

1. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione - autonomie locali, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, in coerenza con l'accordo tra Governo nazionale e Regioni sancito nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, è istituito l'Osservatorio regionale per l'attuazione della presente legge, composto dai legali rappresentanti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e dai rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il

medesimo decreto assessoriale sono stabilite le modalità operative del suddetto organo e le sue eventuali articolazioni interne. All'Osservatorio regionale deve essere garantito in ogni caso un flusso costante di informazioni (54).

2. Entro tre mesi dall'insediamento degli organi degli enti di area vasta, l'Osservatorio:

a) svolge una ricognizione delle entrate nonché delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di area vasta;

b) definisce i criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche sulla base di parametri perequativi di natura economico-demografica.

3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

(54) Comma così modificato dall' art. 11, comma 1, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 26

Integrazione della composizione della Conferenza Regione - autonomie locali.

1. La composizione della Conferenza Regione - autonomie locali, di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è integrata con i Sindaci metropolitani ed i Presidenti dei liberi Consorzi comunali.

TITOLO II

Funzioni e personale

Capo I

Funzioni proprie

Art. 27

Funzioni proprie del libero Consorzio comunale.

1. Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi sociali e culturali:

a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socioscolastiche permanenti;

c) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

2) in materia di sviluppo economico:

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;

d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 9 della legge

regionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

3) in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente:

a) costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'articolo 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;

c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;

d) protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali;

[e) organizzazione e gestione dei servizi nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi. **(55)**]

2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie:

a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da attuarsi con le modalità di cui all'articolo 34;

b) approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio comunale previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel rispetto degli indirizzi regionali;

c) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale;

d) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;

e) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze previste dalle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, nell'area del libero Consorzio comunale. L'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale;

f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali. I liberi Consorzi comunali mantengono la stabile partecipazione, in qualità di soci, nei Consorzi universitari già partecipati dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari;

g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione dati nonché assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali;

h) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale.

3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la gestione delle riserve naturali gestite dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali.

5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

(55) Lettera soppressa dall' art. 12, comma 1, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge).

Art. 28

Funzioni proprie della Città metropolitana.

1. La Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall'articolo 27 ai liberi Consorzi comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie:

a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione;

b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all'attività dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale;

d) mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l'intermodalità dei trasporti nonché l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le infrastrutture autostradali;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali;

g) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana.

2. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Città metropolitane ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Città metropolitane.

3. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, le Città metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

Art. 29

Funzioni proprie dei comuni.

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono di competenza dei comuni tutte le funzioni non attribuite dalla legge alla Regione o agli enti di area vasta.

2. I comuni svolgono, oltre alle funzioni ad essi spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi sociali e culturali: promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo.

3. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai comuni ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

5. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

Capo II **Disposizioni comuni e di coordinamento**

Sezione I **Funzioni ulteriori**

Art. 30

Accordi per i servizi di prossimità nell'area dello Stretto.

1. La Regione favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nella Città metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Agli accordi predetti partecipano, altresì, il comune di Messina ed il comune di Reggio Calabria. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatiche ed i servizi cui si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. L'articolo 14 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 è soppresso.

Art. 31

Funzioni conferite dalla Regione.

1. La Regione, nell'ambito della propria competenza esclusiva ed in linea con i principi della legislazione nazionale, può conferire ulteriori funzioni ai liberi Consorzi comunali, alle Città metropolitane ed ai comuni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, con le modalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Art. 32

Conferimento di ulteriori funzioni.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con le modalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, conferisce ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane le funzioni in materia di edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull'attività dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile.

Sezione II **Attività di coordinamento**

Art. 33

Funzioni regionali.

1. La Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi culturali:

a) promozione ed attuazione di iniziative ed attività di formazione professionale nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;

[2] in materia di tutela dell'ambiente:]

[a) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali. (56)]

2. La Regione svolge le competenze già proprie delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.

3. La Regione, con riferimento alle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi della lettera b)

del comma 2 dell'articolo 27, provvede alla definizione degli indirizzi generali in materia di strumenti urbanistici dei comuni.

4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

(56) Punto soppresso dall' art. 12, comma 2, legge regionale 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall'8 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 14, comma 1 della stessa legge regionale 1 aprile 2016, n. 5).

Art. 34

Attività di programmazione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane operano sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.

2. Essi concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione (P.T.R.).

3. Per l'attuazione delle funzioni proprie di cui agli articoli 27 e 28, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane predispongono i rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.), che determinano gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile.

4. A tal fine, i suddetti piani indicano, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione:

a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche;

b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello consortile e metropolitano;

c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti;

d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.

5. Il P.T.C. è trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini della sua approvazione con le modalità di cui al comma 6.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera di Giunta, emana un apposito decreto per disciplinare i contenuti specifici e le procedure di approvazione del P.T.C., nel rispetto del principio di partecipazione dei soggetti coinvolti e di garanzia delle relazioni interregionali.

Art. 35

Potere sostitutivo della Regione.

1. Entro i limiti delle proprie competenze statutarie e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione si sostituisce agli organi dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei comuni per il compimento di atti o di attività obbligatorie, ai sensi della normativa europea, dello Statuto regionale e della presente legge, nei casi di acclarata inerzia o inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari eventualmente compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi.

2. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi si applica l'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36

Uffici regionali territoriali.

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali competenti, si provvede, previo parere della Commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, alla soppressione o all'accorpamento degli uffici regionali, già istituiti sul territorio, per l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali istituiti o disciplinati dalla presente legge.

Capo III Personale

Art. 37

Disposizioni sul personale.

1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte dell'Osservatorio dei criteri di cui all'articolo 25.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, è individuato il personale che resta assegnato agli enti di area vasta e quello eventualmente da destinare alle procedure di mobilità verso altri enti, secondo i criteri definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 25.

3. La ricollocazione del personale è effettuata a seguito dell'emanazione dei decreti di individuazione delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 33. Il personale delle ex province regionali conserva la posizione giuridica ed economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge nonché l'anzianità di servizio maturata.

4. Gli incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cessano al momento dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta.

5. Nella fase di prima attuazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, il personale delle ex province regionali continua ad essere utilizzato dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

Art. 38

Attività di ricognizione ai fini della ricollocazione del personale.

1. La Presidenza della Regione, tramite il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, avvia presso le Amministrazioni della Regione, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale.

TITOLO III Disposizioni economico-finanziarie

Art. 39

Autonomia finanziaria.

1. In armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto della Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane hanno autonomia di entrata e di spesa.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane già spettanti alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici, nell'ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 40

Razionalizzazione di enti.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane inviano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica una ricognizione di tutti gli enti, le agenzie, gli organismi, comunque denominati, da loro partecipati, controllati o vigilati, individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni loro attribuite.

2. Ferma restando l'autonomia finanziaria degli enti di area vasta, sono mantenuti i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tra le ex province regionali e le società interamente o prevalentemente partecipate dalle stesse per lo svolgimento dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di area vasta, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla dismissione delle proprie quote di partecipazione in società che non sono strategiche per l'erogazione dei servizi di interesse generale, al verificarsi, in via alternativa, di una delle seguenti condizioni:

- a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci per cento del capitale sociale;
- b) le società abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale;
- c) le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo;
- d) le spese per il personale, il costo degli organi amministrativi e di gestione, le consulenze esterne di tali società superino il cinquanta per cento delle spese correnti dell'ente.

4. Ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche le quote e le partecipazioni nelle società aeroportuali.

5. Gli enti di area vasta non possono costituire nuove società partecipate se non quelle previste per legge regionale.

6. Il numero dei componenti degli organi degli enti partecipati dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane non può essere superiore a tre.

7. Nelle more del processo di statizzazione i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad esercitare le competenze in materia di istituti di istruzione superiore nonché di istituti superiori di studi musicali già esercitate dalle ex province regionali.

Art. 41

Razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi.

2. Gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane possono prevedere forme di esercizio associato di funzioni da parte dei comuni.

Art. 42

Costi standard.

1. In armonia con il procedimento statale di determinazione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, l'Assessorato regionale dell'economia, di concerto con l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, provvede alla quantificazione di tali costi per l'erogazione dei servizi pubblici di interesse regionale.

2. I costi standard determinati a livello regionale si applicano anche ai servizi erogati dalle società partecipate.

Art. 43

Invarianza finanziaria.

1. Nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 1, comma 150, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le disposizioni di cui alla presente legge non comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica regionale.

TITOLO IV

Assetto territoriale dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane

Art. 44

Norma transitoria in materia di adesione alla Città metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, che hanno deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Catania, ed il comune di Licodia Eubea, che ha deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Ragusa, ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, possono deliberare di aderire rispettivamente alla Città metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa.

2. Nell'ipotesi di variazione territoriale ai sensi del comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che prevede le modifiche territoriali ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.

Art. 45

Norme per l'istituzione di nuovi liberi Consorzi comunali.

1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi comunali che abbiano i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.

2. Le delibere relative all'adesione al nuovo libero Consorzio comunale, da adottarsi entro sei mesi dalla prima, devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio comunale.

3. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio comunale ai sensi del presente articolo qualora, per effetto del distacco dei comuni, nel libero Consorzio comunale ovvero nella Città metropolitana di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti, si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale.

4. Nel caso di costituzione di un ulteriore libero Consorzio comunale, il comune con il maggior numero di abitanti assume il ruolo di capofila del libero Consorzio comunale.

5. L'efficacia di ogni delibera di cui al comma 2 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. Il referendum ha esito favorevole se la delibera è confermata dalla maggioranza dei voti validi. Il referendum deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera, con le modalità stabilite nello statuto del comune interessato.

6. Dopo l'espletamento dei referendum confermativi, le deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 sono trasmesse all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, che predispone e sottopone alla Giunta regionale la proposta di istituzione del nuovo libero Consorzio comunale, corredata di:

- a) una relazione tecnico-illustrativa;
- b) l'indicazione, su carta dell'Istituto geografico militare, dei nuovi confini, con il relativo quadro di unione;
- c) i fogli di mappa catastali.

7. Nei successivi trenta giorni il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che istituisce il nuovo ente di area vasta, individuandone il territorio.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 46

Disposizioni urgenti per far fronte alla crisi finanziaria degli enti intermedi della Regione siciliana.

1. Nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione dei liberi Consorzi comunali, con sequenti alla legge regionale di riforma prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge

regionale 24 marzo 2014, n. 8, in deroga, solo per l'anno 2015, alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria dei liberi Consorzi comunali:

- a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;
- b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 47

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di contributi per il personale precario.

1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, nel limite delle residue disponibilità autorizzate dall'articolo 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ove rinvenienti a seguito dell'emanazione del decreto di riparto di cui al comma 7 del medesimo articolo."

Art. 48

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali.

1. All'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Al fine di agevolare la predisposizione dei bilanci dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio finanziario 2015, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con proprio decreto e previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, può assegnare parte dello stanziamento di cui al comma 1, nel limite massimo di 10.000 migliaia di euro, quale contributo in conto capitale ai liberi Consorzi comunali da destinare al pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento."

Art. 49

Misure in favore delle unioni di comuni.

1. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 1600 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli anni 2014 e 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

Art. 50

Modifiche all'articolo 76 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

1. All'articolo 76 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica sono soppresse le parole "stipulati dai Gruppi parlamentari";
 - b) al comma 1 sono soppresse le parole "da parte di Gruppi parlamentari".

Art. 51

Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali.

1. Nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 26 febbraio 2017, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16e successive modifiche ed integrazioni (57).

2. Al fine di garantire la continuità amministrativa dei suddetti enti, i commissari straordinari attualmente preposti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 8, assicurano la

gestione ordinaria fino alla nomina dei commissari di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(57) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 ottobre 2016, n. 23, a decorrere dal 29 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2, comma 1, della medesima legge).

Art. 52

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.